



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 27/06/2006**

Bollettino regionale

DISEGNO DI LEGGE 26 giugno 2006, n. 25

"Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento' "

Relazione illustrativa

Con LR n.17/2005, art.22 i "Bacini di Ugento" sono stati inseriti nella LR 19/97 art. 5 fra le aree naturali protette regionali con apposita Scheda denominata "C8 - Bacini di Ugento". In attuazione della L.r. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia", il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la preconferenza per l'area naturale " C8 - Bacini di Ugento", sita nel Comune di Ugento.

La preconferenza ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art.22, comma 1, della legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla preconferenza sono stati invitati: l'Amministrazione Provinciale di Lecce, l'Amministrazione Comunale di Ugento, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le associazioni agricole, imprenditoriali e protezionistiche.

Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge. L'area è stata denominata "Litorale di Ugento" nel corso della citata preconferenza.

Il tratto costiero del comune di Ugento rappresenta uno degli ultimi e meglio conservati tratti costieri del versante ionico della provincia di Lecce.

Dall'analisi di una antica cartografia riportata dall' "Atlante del Regno di Napoli" del Rizzi Zannoni (1808) si evidenzia che a quell'epoca il territorio di Ugento era ricoperto quasi completamente da una vegetazione a macchia mediterranea e da estese aree paludose costiere. Il foglio n° 223 "Tricase" della Carta Nazionale della Milizia Forestale in scala 1:100.000 del 1927 riporta per il territorio comunale di Ugento la presenza di due pinete site in prossimità della costa: la pineta di Rottacapozza e la pineta sita in località Bufalaria; inoltre è riportata la presenza di cinque piccoli boschi cedui, residui di quella che viene definita dalle cronache medioevali "Foresta di Gallipoli": la lecceta in località "Fondi Romani", un boschetto in località "Fontanella" non più presente, un ceduo in località "Pioppi" e due nuclei in località "Bufolelle". Una ricostruzione di tipo cartografico dell'area effettuata con l'utilizzo della tavoletta I.G.M. del 1948 relativa al territorio in questione permette di stabilire che in quel periodo la vegetazione a macchia e la vegetazione palustre costiera interessavano ancora una parte preponderante del territorio di Ugento. Oggi dopo le trasformazioni degli ultimi decenni il territorio appare abbastanza modificato, ma ancora con una elevata eterogeneità e diversità ambientale, confermata dalla presenza di ben tredici habitat d'interesse comunitario tra cui cinque prioritari. E' questa una delle più elevate diversità di habitat

all'interno dell'intero sistema Rete Natura 2000 in Puglia.

Le zone umide sono rappresentate dai Bacini che rappresentano gli ultimi residui artificiali del grande sistema di zone umide che contraddistinguevano buona parte di questo tratto costiero del Salento. Le opere di bonifica iniziarono in maniera sistematica a partire dalla seconda metà degli anni '30, con la costituzione del consorzio speciale di prima categoria di Ugento, che continua in maniera più organica e sistematica la bonifica delle aree palustri costiere di tipo malarico, già intrapresa, ma con scarso, successo, nei decenni precedenti.

Un altro elemento di evidente caratterizzazione è costituito dalla presenza di numerose valli carsiche che solcano il territorio le cosiddette Gravinelle, createsi attraverso processi processi di erosione dei calcari.

Le Gravinelle costituiscono anche importanti strutture ecopaesistiche "a corridoio" sulle quali si articola la mobilità degli elementi paesaggistici dell'ecomosaico che le comprende, con una copertura vegetale che le trasforma in veri e propri "corrodoi incassati" che attraversano la campagna coltivata. In tal modo, il solco erosivo rappresenta un habitat per popolazioni vegetali e animali, strutturando un ecosistema complesso che talvolta rimane confinato nel ciglio geologico della depressione, e altre volte sconfina sul piano di campagna attraverso una copertura a bosco o a macchia.

Tra gli elementi di maggiore importanza ricordiamo inoltre il sistema dunale costiero; questa unità ambientale è caratterizzata da differenti habitat rappresentati dall'ambiente di duna con una prevalente vegetazione arbustiva a ginepro e da tratti con presenza di una vegetazione con prevalenza di *Ammophila littoralis*. Nel retroduna è presente una pineta di *Pinus halepensis* ormai naturalizzata.

Importanti sono le Macchie e il Canale di Rottacapozza, una formazione di macchia fra le più estese attualmente rimaste nel Salento. E' costituita da tratti di macchia più evoluta con sclerofille e da ampie estensioni di microfille e di cisti.

In questo contesto prettamente mediterraneo gli elementi faunistici di maggiore importanza li ritroviamo tra i Rettili e gli Anfibi, classi che contano la presenza di congrue specie d'interesse comunitario. Importante è il ruolo svolto dal sito come luogo di sosta e svernamento per gli Uccello migratori.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale "Litorale di Ugento" (art. 1) classificandola come Parco Naturale Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a), della L.r. 19/97, la denomina Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" e la delimita riportando, su cartografia in scala 1:25.000, la perimetrazione approvata, in sede di preconferenza, assieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del d.d.l. da parte della Giunta regionale, le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L.r. 19/97 ed all'art. 6 della L. 394/91, come riprese nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

La zonizzazione provvisoria, di cui all'art.3, suddivide il territorio del Parco in zona 1 e zona 2, ed avrà validità fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art. 7 del presente disegno di legge e all'art. 20 della L.R. 19/97. Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione e che più si prestano per la promozione di attività produttive di tipo sostenibili. Il Piano Territoriale potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato all'art.12 della L. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali ed una migliore integrazione tra difesa dell'ambiente ed attività umane. L'art. 4 prevede che la gestione del Parco sarà affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 5 della L.r. 25/02. È altresì previsto che, in caso di gravi inadempienze dell'Ente nella gestione del Parco, si possa far luogo al commissariamento dell'Ente stesso.

L'art. 5 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Fino all'adozione del Piano Territoriale del Parco, sarà possibile, da

parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, concedere deroghe ad alcune norme di salvaguardia esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali potrà concedere le suddette deroghe, sentito il Comune di Ugento, fino alla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione, e, d'intesa con l'Ente gestore, nel periodo intercorrente fra la costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente e l'adozione, da parte dello stesso, del Piano Territoriale del Parco.

Gli articoli 6-7-8-9 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco. L'Ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno del Parco (art. 10); fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione rilascerà parere obbligatorio. Inoltre, dalla data di costituzione dell'Ente di gestione e fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, le deroghe, così come riportato precedentemente, saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ambiente, d'intesa con l'Ente di gestione.

L'articolo 11 regola le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia, l'art. 12 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

Il controllo (art. 13) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.r. 19/97.

Con l'art. 14 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza. È prevista (art. 15), nelle more della costituzione dell'Ente di gestione, la gestione provvisoria del Sindaco di Ugento, che costituirà allo scopo un'Autorità di Gestione Provvisoria.

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Il Dirigente  
Parchi e R.N. del Settore Ecologia  
Ing. Francesca Pace dott. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia  
prof. Michele Losappio  
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Parco Naturale Regionale  
"Litorale di Ugento"

## INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta  
Articolo 2 - Finalità  
Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria  
Articolo 4 - Gestione  
Articolo 5 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale  
Articolo 6 - Strumenti di attuazione  
Articolo 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta  
Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 9 - Regolamento  
Articolo 10 - Nulla osta e pareri  
Articolo 11 - Sanzioni  
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio  
Articolo 13 - Controllo  
Articolo 14 - Norme finanziarie  
Articolo 15 - Disposizioni transitorie  
DISEGNO DI LEGGE  
Istituzione del Parco Naturale Regionale  
"Litorale di Ugento"

## Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento".
2. I confini del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" ricadente nel territorio del Comune di Ugento, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso l'Amministrazione comunale di Ugento e presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'art. 3.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi, prima della costituzione dell'Ente di Gestione di cui all'art. 3, a cura dell'Amministrazione comunale di Ugento.

## Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale " Litorale di Ugento" sono le seguenti:
  - promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, contribuendo nel contempo ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità;
  - conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), nonché gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
  - Creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescere la qualità della vita dei cittadini.
  - Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, storico-architettonico diffuso
  - Riqualificare e recuperare il sistema ambientale complessivo;
  - ripristinare e rinaturalizzare il sistema umido costiero;
  - ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat;
  - rinaturalizzare le Gravinelle, nella loro funzione di corridoi ecologici e di difesa idrogeologica;
  - incrementare la copertura arborea-arbustiva autoctona;
  - monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici presenti;
  - allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
  - valorizzare le aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-compatibile;

### Articolo 3

#### Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, il Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" è suddiviso in:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza del sistema dunale, delle zone umide, di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

### Articolo 4

#### Gestione

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. 19/97 la gestione del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/02.

2. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ecologia e previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di Gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostruzione degli organi disciolti.

### Articolo 5

#### Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale " Litorale di Ugento " sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-

silvo-pastorali;

j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

k) aprire discariche.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7 è fatto divieto di:

a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boccate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento" la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 9 della stessa, limitatamente alla sola zona 2 di cui all'art.3, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2 lettera a) per la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia.

Potranno, inoltre, essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento una tantum degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche.

Sono, inoltre, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

## Articolo 6

### Strumenti di attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", l'Ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;

b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;

c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

## Articolo 7

## Piano territoriale dell'area naturale protetta

1. Il Piano territoriale del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della LR. 19/97.

### Articolo 8

#### Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Lecce, organo dell'Ente di gestione di cui all'art. 3, con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria,

3. Il Piano Pluriennale Economico Sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'art. 6.

### Articolo 9

#### Regolamento

1. Il regolamento, predisposto ed approvato con le modalità previste dall'art. 11 della L. 394/91, ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

## Articolo 10

### Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.

Decorso infruttuosamente il termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all'art. 2.

3. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

## Articolo 11

### Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1000 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 250.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 1000.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera A comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1000 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1000 ad un massimo di Euro 10000.

8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500 ad un massimo di Euro 2500 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall' Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L. 394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

12. Le somme rimosse ai sensi del presente articolo e quelle rimosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art 8 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Parco.

## Articolo 12

### Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri Enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Lecce e alle Guardie Ecologiche Volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/91.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l' Ente di gestione.

## Articolo 13

### Controllo

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della LR. 19/97.

## Articolo 14

### Norme finanziarie

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati 50000 Euro a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" (LR 19/97) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 50.000 Euro del capitolo 581010-UPb 14.1.1.-"Spese per la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia2 (LR 19/97) del medesimo bilancio.

## Articolo 15

### Disposizioni transitorie

1. Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'art. 3, la gestione del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" è affidata provvisoriamente al Sindaco del Comune di Ugento, che istituisce una Autorità di gestione provvisoria.

2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione della Parco, seguono la destinazione di questa e, pertanto, andranno a confluire nel patrimonio dell'Ente di Gestione non appena lo stesso sarà stato costituito.

3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ecologia può nominare un commissario che sostituisce l'Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all' art. 3.